

Roma, 15 Agosto 2012

Ai Medici di Assistenza Primaria iscritti FIMMG
ai componenti del Consiglio Nazionale della FIMMG

Carissimi,

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 Agosto 2012 Suppl. Ordinario n.173 del D.L. che afferma, all'Art.15 comma 11 bis, che il medico è tenuto ad indicare in alcuni casi nella prescrizione il principio attivo del farmaco che vuole utilizzare, potrebbe determinare da parte del professionista comportamenti che, in assenza di regole interpretative condivise, dirigendosi nella direzione del rispetto di una legge poco chiara e poco comprensibile, invece di favorire il paziente, nei limiti della assoluta tutela del medico, nella migliore delle ipotesi lo potrebbero disorientare o peggio danneggiare.

Stiamo vigilando e pungolando le istituzioni per avere risposte chiare e condivise nella loro praticabilità e che non lascino libere interpretazioni della norma, in senso restrittivo, nelle mani di organismi di controllo periferico o peggio dei singoli operatori della filiera del farmaco.

Abbiamo diffuso nei giorni scorsi le prime indicazioni su come regolarsi nell'ambito del D.L. ormai attivo, tali indicazioni devono rappresentare agli occhi delle Istituzioni un modello di comportamento che confermi la medicina generale, come una categoria compatta nella difesa dell'interesse assistenziale del paziente e del ruolo fiduciario, che si arricchiscono con una capacità prescrittiva libera da condizionamenti di bilancio e di qualunque altro tipo.

Abbiamo l'esigenza che in questo Paese i medici prescrittori debbano essere considerati un valore etico, anche per la Comunità e che quindi le norme sulla prescrizione debbano prevedere la piena libertà del medico di prescrivere il farmaco per principio attivo, per nome commerciale, equivalente o di marca che sia, senza imposizioni a parte quelle derivanti dalla scienza e da una coscienza, che, per la premessa, non potrà essere che individuale e collettiva.

In assenza di chiarimenti circa le modalità comportamentali di quanto previsto in merito alla prescrizione per principio attivo, relativamente a un primo episodio di patologia cronica o ad un nuovo episodio di patologia non cronica, e comunque in tutti i casi in cui abbiate dei dubbi, vi ricordiamo, soprattutto per vostra tranquillità rispetto a possibili contestazioni da parte di chiunque, farmacista, servizio farmaceutico aziendale, ASL o Regioni, che l'ACN all'art. 27 nel comma 7 lettera c), a tutela del tempo necessario per il corretto orientamento applicativo, prevede che le azioni di controllo valutativo sulle prescrizioni debbano tener conto di un periodo di latenza applicativa delle nuove norme.

ART. 27 - APPROPRIATEZZA DELLE CURE E DELL'USO DELLE RISORSE

1.....omissis

7. La prescrizione farmaceutica è valutata tenendo conto dei seguenti elementi

a)..... omissis

c) **sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla novità della nota AIFA, o di altra legittima norma, e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall'emanazione ufficiale della nota AIFA o di altra legittima norma.**

In questo momento il richiamato articolo dell'ACN rappresenta il nostro unico ambito di riferimento sui compiti e comportamenti da tenere anche nel rispetto di norme vigenti.

Appare evidente che l'ACN prevede, per la prescrizione in Assistenza Primaria, un tempo di 30 giorni quale tempo di adattamento alla emanazione ufficiale di norme che regolano la prescrizione di farmaci.

A questo punto, vista anche la scarsa attenzione delle Istituzioni per le dinamiche di periodo, evidenziata dalla vigenza ferragostana della norma sulla prescrizione per principio attivo, riteniamo di poter indicare a tutti i medici di Assistenza Primaria il lasso di tempo richiamato dall'art. 27 ACN come utile ad evitare rischi per il paziente e per il MMG, attendendo indicazioni applicative da chi avrà la responsabilità di farlo.

Nel frattempo saremo al vostro fianco contro chiunque ritenga di imporre comportamenti diversi da quelli che il medico attuerà alla luce di quanto proposto nelle linee guida comunicate precedentemente e di quanto previsto dall'ACN testé sottolineato, e restiamo in attesa delle risposte del Governo e del Ministero della Salute in merito allo stato di agitazione dichiarato su tale tematiche, mantenendo ferma l'intenzione di determinare una revisione nel senso della razionalizzazione delle norme sulla prescrizione dei farmaci a carico del SSN che prevedano un ruolo etico e responsabile dei medici come di fatto il loro ruolo professionale già impone.

Vi saluto cordialmente

Giacomo Milillo

